

## Cassazione Penale – (condanna del medico di famiglia per l’omicidio colposo di un giovane paziente)

---

### **Il fatto**

La Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza di condanna del medico di base alla pena di mesi quattro di reclusione per aver cagionato con colpa la morte di un diciottenne avvenuta per insufficienza respiratoria acuta con polmonite bilaterale, interstiziopatia diffusa, shock settico, arresto cardiocircolatorio. Il medico, secondo l’accusa, aveva ommesso di effettuare una prima visita medica, aveva prescritto un trattamento terapeutico non idoneo con successiva omissione della dovuta attenzione nell’auscultazione polmonare effettuata in occasione di una successiva visita omettendo tempestiva e corretta diagnosi nonché la prescrizione del ricovero ospedaliero. Contro la pronuncia di condanna il sanitario ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

### **Profili giuridici ed esito del procedimento**

La Suprema Corte, contrariamente a quanto contestato dalla difesa del medico di base, ha osservato che l'esistenza del nesso causale richiede la ricostruzione di un antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato, da valutare sulla base del criterio della elevata credibilità razionale o probabilità logica. Il giudice d’appello ha ritenuto, in buona sostanza che, se l'imputato avesse operato in maniera diversa, si sarebbero evitate le conclusioni infauste. Da tale ragionamento la Cassazione ha ritenuto non doversi discostare con conseguente conferma della pronuncia di condanna. [Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]

---

**Prima del ricovero ospedaliero il giovane affetto da febbre alta e difficoltà respiratoria era stato più volte accompagnato dalla madre presso l'ambulatorio dell'imputato, medico di famiglia da qualche anno e che lo aveva già in cura per ricorrenti episodi di tonsillite. Il sanitario aveva minimizzato le condizioni del paziente, assicurando in particolare dopo l'auscultazione l'inesistenza di patologie a carico dei polmoni effettuando una prescrizione del tutto inadeguata.**

---

**Cassazione Penale – Sez. IV; Sent. n. 12923 del 20.03.2013**